

SCHEMA di ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 – L. 241/90, PER attività dell'Infrastruttura di Ricerca Centro Regionale di Castanicoltura nell'ambito del Progetto EU INTERREG Francia-Italia Alcotra n. 20179 “ValOd'OC - Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura” – CUP C97F23000120007

TRA

l'Unione Montana Valle Stura (di seguito UMVS) C.F. 03566610048 P.IVA 03566610048, con sede legale in Via Divisione Cuneense, 5 - 12014 DEMONTE PEC: unionemontana.vallestura@pec.it, rappresentata da Loris Emanuel, nato a Ventimiglia il 06/08/1973, autorizzato in virtù della sua carica alla stipula del presente atto, di seguito denominato UMVS per brevità

E

l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (di seguito denominato DISAFA), C.F. 80088230018, P.IVA. 02099550010, con sede in Largo Paolo Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO), PEC: disafa@pec.unito.it, rappresentato dal Prof. Carlo Grignani – Direttore del Dipartimento, nato a Barletta il 05/01/1957, individuato ai sensi dell'art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento del di seguito denominato UMVS per brevità DISAFA

domiciliati, ai fini del presente atto, presso le rispettive sedi di appartenenza di seguito denominati singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- l'UMVS ha tra i suoi scopi statutari la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche anche al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita (art. 4.2 dello statuto), la promozione di un

organico e funzionale assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti abitativi, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e turistici, valorizzando le aree a destinazione rurale e garantendo una trasformazione del territorio ecologicamente equilibrata ed attenta all'impatto ambientale (art. 5.1 dello statuto) e la promozione dello sviluppo dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del turismo, dello sport e del settore terziario, con iniziative atte ad incentivarne l'attività e a favorire l'occupazione, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione e stimolando il recupero ed il potenziamento di risorse economiche appartenenti alla tradizione (art. 6.1 dello statuto);

- l'UMVS è impegnata, in qualità di capofila, nella realizzazione del progetto Alcotra n. 20179 "ValOd'OC - Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura" in cui si fa riferimento esplicito al Centro Regionale di Castanicoltura – DISAFA Unito;
- oltre all'UMVS, i partner del progetto sono il Comune di Isola (dipartimento: Alpi Marittime, regione: Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia), Impresa Verde Cuneo S.r.l. e l'Association foncière Agricole de la châtaigneraie des vallées de la Tinée et de la Vésubie (dipartimento: Alpi Marittime, regione: Provenza-Alpi-Costa Azzurra - Francia);
- il DISAFA ha competenze tecniche e intende mettere a disposizione nell'ambito del progetto la sua esperienza pluridecennale in merito alle attività di ricerca, analisi e sperimentazioni nell'ambito della castanicoltura;
- il DISAFA è referente delle attività dell'Infrastruttura di Ricerca di UniTO "Centro Regionale di Castanicoltura" che ha competenza nell'ambito della tematica oggetto del presente Accordo;
- il DISAFA nel perseguimento delle finalità previste dallo Statuto, in quanto Dipartimento dell'Università degli Studi di Torino, ha tra i suoi compiti la

promozione di “collaborazioni e convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, allo scopo di creare sinergie e reperire fondi per la ricerca e la didattica” - art. 11 – comma c - dello Statuto di Ateneo;

- i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con D.R. 3106 del 26 settembre 2017, sono autorizzati a stipulare contratti comunque denominati, per attività in ambito istituzionale;
- UMVS e DISAFA hanno in comune l'interesse a collaborare alla realizzazione delle attività previste dal progetto in titolo;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. In particolare, disciplina un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie finalizzato a un risultato comune e sinergico (CGCE, 19 dicembre 2012; Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893), ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa, senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 prevede che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di

conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- la Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.5 del 08/01/2015 ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrino tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge n.241/1990 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti;
- l'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 e l'articolo 19 comma 2bis della LR n. 19/2007 prevedono che "a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi";

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo

L'UMVS e il DISAFA ritengono di reciproco interesse e utilità perseguire una collaborazione, coerentemente con le rispettive finalità istituzionali, al fine di realizzare le attività previste nell'ambito del Progetto Alcotra n. 20179 "ValOd'OC - Valorizzazione e Organizzazione degli Operatori della Castanicoltura".

La collaborazione tra il DISAFA e l'UMVS è così articolata.

Attività del DISAFA:

- Analisi delle varietà presenti e definizione delle cultivar migliori per il consolidamento della fase di trasformazione sul territorio della Valle Stura, della Valle Tinée e della Valle Vesubie;
- Analisi della flora presente nei castagneti sul territorio della valle Stura, della Valle Tinée e della Valle Vesubie;
- Sperimentazione per la gestione dei residui sul territorio della Valle Stura, della Valle Tinée e della Valle Vesubie;

Attività dell'UMVS, in collaborazione con i partner del progetto Valod'Oc e, in particolare, con il Comune di Isola e con l'Association foncière Agricole de la châtaigneraie des vallées de la Tinée et de la Vésubie:

- Organizzazione del Piano di lavoro nell'ambito del progetto;
- Coinvolgimento degli operatori nello svolgimento delle attività realizzate dal DISAFA nell'ambito del progetto;
- Aggiornamento dei dati riguardanti le superfici boschive e gli operatori della castanicoltura in possesso degli Enti e condivisione con il DISAFA degli stessi;
- Animazione degli operatori della castanicoltura presenti sul territorio di progetto con particolare attenzione alla diffusione delle attività realizzate dal DISAFA ed ai risultati da essi ottenuti;
- Messa a disposizione delle conoscenze dello Sportello Forestale dell'Unione Montana e dell'Association foncière;
- Segnalazione delle zone di territorio dove si reputa maggiormente opportuno sviluppare le attività.

Attività da svolgere congiuntamente:

- presentazione dei risultati ottenuti in ambito di convegni ed incontri tecnici;
- partecipazione alla stesura di articoli scientifico-divulgativi e/o brochure

informativa per i fruitori dei siti oggetto di analisi;

In conformità al principio di leale collaborazione e in coerenza ai propri ordinamenti, le Parti si impegnano reciprocamente a dare piena attuazione alla presente Convenzione.

Le Parti si danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature, l'accesso ad archivi, biblioteche e servizi bibliotecari, che si rendessero necessarie per l'espletamento della collaborazione, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Per un maggior dettaglio delle macro-attività che verranno svolte si rimanda al documento allegato alla presente.

Art. 3 – Gruppo di lavoro e referenti

L'UMVS e il DISAFA concordano, per dare attuazione al presente Accordo, di nominare un gruppo di lavoro congiunto che sarà composto almeno da 1 rappresentante dell'UMVS, da 1 rappresentante del DISAFA, da 1 rappresentante del Comune di Isola e da 1 rappresentante dell'Association foncière Agricole de la châtaigneraie des vallées de la Tinée et de la Vésubie (partner del progetto Alcotra).

Il gruppo di lavoro si riunirà nell'ambito dei Comitati di Pilotaggio che si svolgeranno durante il progetto e, inoltre, ogni qualvolta verrà ritenuto necessario, con i seguenti compiti:

- concordare gli interventi che verranno svolti nell'ambito dell'Accordo;
- controllare l'avanzamento delle attività delle attività definite nell'Accordo.

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo il DISAFA indica

quale rappresentante la Dott.ssa Maria Gabriella Mellano, l'UMVS indica quale rappresentante il Dott. Mauro Bernardi.

Art. 4 - Durata e recesso

Il presente accordo di collaborazione avrà decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale e scadrà al termine del progetto Alcotra oggetto della collaborazione previsto per il 09/10/2025, salvo eventuali proroghe che comportano l'automatico prolungamento della collaborazione.

Il recesso dal presente atto è consentito ove le Parti valutino congiuntamente l'impossibilità di proseguire in maniera proficua ed efficace le attività individuate nello stesso e dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare via PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso e non incide sulla parte di attività già eseguita. In tale caso, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data della formale comunicazione del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.

Art. 5 - Oneri

Per lo svolgimento delle attività indicate, l'UMVS si impegna a rimborsare al DISAFA un importo fino a € 135.000,00 per i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività specificate, comprensivo anche del valore dell'uso, deterioramento e consumo delle apparecchiature, dei materiali e dei servizi già esistenti.

L'operazione risulta fuori campo IVA poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici ai sensi dell'art. 1 e 4, del DPR 633/72 e pertanto non è prevista emissione di fattura.

Il rimborso dei costi avverrà in un massimo di 3 tranches sulla base degli importi dei giustificativi che verranno presentati da DISAFA entro i seguenti termini temporali:

- 30 novembre 2024;
- 31 luglio 2025;
- fine progetto.

Verranno accettati dall'Unione Montana giustificativi da parte di DISAFA emessi dalla data di inizio progetto (09 ottobre 2023) alla data di fine progetto (09 ottobre 2025). La data di fine progetto potrà variare a seguito di proroghe concesse al progetto. Tale rimborso avverrà a seguito della validazione dei report delle attività svolte da parte del gruppo di lavoro, previsto dall'art. 3 del presente Accordo, e della richiesta di pagamento da parte del DISAFA.

Le note di rimborso emesse in corrispondenza di ciascuno dei termini temporali di cui sopra dovranno riportare il riferimento all'Accordo di collaborazione stipulato tra le Parti, il riferimento esplicito al Programma Interreg Alcotra 2021/2027 e al progetto ValOd'Oc nonché il codice CUP del progetto stesso e dovranno essere corredate dal riepilogo delle spese sostenute.

Il pagamento dovrà avvenire come di seguito riportato:

a favore del DISAFA mediante Girofondo Banca d'Italia - Tesoreria dello Stato - Sezione Provinciale di Torino, sul numero di contabilità speciale 37135 intestato all'Università degli Studi di Torino (inserire nella causale il Codice del Dipartimento D216 ed il Codice Univoco del Dipartimento di XXXX e il responsabile del progetto, Prof. Gabriele Beccaro).

Art. 6 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi referenti, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere

utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo di collaborazione.

Art. 7 - Regime dei risultati della collaborazione

I risultati delle attività svolte resteranno di proprietà comune delle Parti proporzionalmente al rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

L'UMVS autorizza il DISAFA a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo tra cui, in via esemplificativa: tema degli studi, nominativo delle Parti, durata, valore economico.

Parimenti il DISAFA autorizza l'UMVS a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo tra cui, in via esemplificativa: tema degli studi, nominativo delle Parti, durata, valore economico.

Tutte le pubblicazioni, da qualunque Parte effettuate, sono soggette al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dal Programma Interreg Alcotra.

Art. 8 - Trattamento dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Le Parti, inoltre, danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna nell'ambito del trattamento dei dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale, per la stipulazione e l'esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali per il DISAFA è l'Università degli Studi

di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124 Torino, il cui legale rappresentante è il Magnifico Rettore. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: rpdp@unito.it.

Il titolare del trattamento dei dati personali per l'UMVS è la stessa Unione Montana Valle Stura, con sede in via Divisione Cuneense 5, 12014 Demonte, il cui legale rappresentante è il Presidente.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali per UMVS sono i seguenti: dpo@piga.eu.

Le Parti assicurano di raccogliere e di trattare i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e si impegnano ciascuna a fornire agli interessati le informazioni sul trattamento dei propri dati personali comprensive della comunicazione dei dati e dell'esercizio dei diritti in relazione alle finalità di esecuzione del presente accordo.

Art. 9 - Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 10 D.M. 5.8.98, n. 363 si stabilisce che le Parti assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale, strutturato e non, ospitato presso le proprie sedi.

Art. 10 - Coperture assicurative

Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di ciascuna Parte che si recherà presso una sede dell'altra, per l'esecuzione di attività nell'ambito del presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la sede interessata, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico della struttura di

appartenenza. A tal fine le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività previste nell'ambito del presente accordo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Detto personale sarà assoggettato agli stessi obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 6.

Ciascuna Parte si impegna a sollevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature, nei confronti dei propri dipendenti, o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

Art. 11 - Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, che non possa essere composta bonariamente, il Foro competente è quello di Torino.

Art. 12 - Registrazione e bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dal DISAFA in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75).

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Per l'Unione Montana Valle Stura

Il presidente: Dott. Loris Emanuel

Per l'Università degli Studi di Torino

**Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari**

Il Direttore: Prof. Carlo Grignani